

TORNATA DEL 10 MAGGIO 1852

PRESIDENZA DELL'AVVOCATO GASPARE BENSO VICE-PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge relativo all'enfiteusi dei terreni demaniali in Sardegna — Seguito della discussione del progetto di legge per un'imposta personale e mobiliare — Approvazione degli articoli 22 e 23 — Opposizioni del ministro delle finanze alle riduzioni della Commissione sull'articolo 24 — Parlano i deputati Torcelli, relatore, Chiarle, Leone e Lanza — Rinvio dell'articolo alla Commissione — Obiezioni del ministro suddetto sugli stemmi — Approvazione delle massime a questi relative, e degli articoli 25, 26 e 27 — Emendamenti dei deputati Bianchi Pietro, Chiarle ed Agnès all'articolo 28 — Osservazioni del relatore, del ministro suddetto, e dei deputati Gastinelli, Polto e Mameli — Reiezione dell'articolo ministeriale, e delle proposizioni del deputato Bianchi Pietro — Emendamento del deputato Gastinelli all'articolo 28 — Approvazione del medesimo, emendato, e dell'articolo 29 — Soppressione dell'articolo 30, e approvazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 — Emendamento dei deputati Bianchi Pietro e Cossato all'articolo 37 — Opposizioni del relatore e del ministro suddetto — Reiezione — Osservazioni del deputato Chiarle — Approvazione degli articoli 37, 38 e 39 — Proposizione del deputato Bianchi Pietro sull'articolo 40 — Opposizioni del relatore — Reiezione — Approvazione di quell'articolo — Obiezioni del deputato Gastinelli all'articolo 41 e schiarimenti del relatore — Rinvio alla Commissione — Approvazione dell'articolo 42.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

AIRENTI, segretario, legge il processo verbale della tornata precedente, e dà lettura del seguente sunto di petizione:

4530. Sedici cittadini dimoranti a Genova si rivolgono alla Camera affinché provveda a che le concessioni dei terreni arenili loro rispettivamente fatte lungo la riviera di ponente, nel mandamento di Voltri, con affidamento di concessione definitiva, divengano effettivamente tali.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, porrò ai voti l'approvazione del processo verbale.

(È approvato.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER CONCESSIONE IN ENFITEUSI DI BENI DEMANIALI IN SARDEGNA.

MAMELI. Ho l'onore di deporre sul tavolo della presidenza la relazione sul progetto di legge relativo all'enfiteusi di terreni demaniali in Sardegna.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 699.)

Tutti gli uffizi sono convocati per domani, martedì, alle ore 11, per l'esame del progetto di legge presentato dal ministro delle finanze sullo stabilimento dell'imposta prediale in Sardegna.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'IMPOSTA PERSONALE E MOBILIARE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per l'imposta personale e mobiliare.

La Camera approvò nella tornata di sabato l'articolo 21; darò quindi lettura dell'articolo 22 del progetto del Ministero:

« I noleggiatori e gli allevatori di cavalli pagheranno la tassa per un solo cavallo, se le loro stalle ne racchiudono abitualmente meno di 10.

« La pagheranno per 2 cavalli se le stalle ne contengono da 10 a 20, e la pagheranno per 4 se ne racchiudono abitualmente un numero maggiore; sia che in qualunque caso i cavalli siano riuniti in una sola, sia che trovinsi ripartiti in più stalle o locali, la tassa da pagarsi giusta il disposto dal presente articolo si è quella del cavallo di lusso. »

La Commissione aveva proposto la soppressione di questo articolo 22; il ministro delle finanze vorrebbe invece sostituire soltanto alla parola *noleggiatori* quella di *negozianti*.

TOHELLI, relatore. La Commissione accetta la correzione, perchè ne accennai fino da sabato la necessità; accetta poi l'articolo, perchè è conseguenza dell'aver ammesso l'articolo 18.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 22.

(La Camera approva.)

« Art. 23. Nell'isola di Sardegna la tassa a ragione dei cavalli sarà, sino ad ulteriori disposizioni, regolata nella sola proporzione del quinto di quella fissata dall'articolo 18. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Capo VI. — *Vetture sospese.* — Art. 23 che ora è il 24.

« La tassa in ragione delle *vetture sospese* destinate al trasporto delle persone è fissata:

« Per una vettura sospesa a due ruote:

« Se ad un cavallo. L. 5

« Se a due cavalli » 10

« Per una vettura a quattro ruote:

« Se ad un solo cavallo. » 10

« Se a due cavalli » 20

« Per ogni altra vettura sospesa, oltre la prima tassata come sopra, si pagherà la metà della tassa relativa alla natura della medesima.

« La tassa per le vetture con stemmi sarà duplicata.

« Per stemma s'intende qualunque segno blasonico, compresa la cifra sormontata da una corona. »

TORRELLI, relatore. A nome della Commissione propongo che nel terzo alinea dove è detto: « Per ogni altra vettura sospesa, oltre la prima tassata come sopra, » si dica « per ogni altra vettura sospesa della medesima categoria. » Se la Camera lo crederà spiegherò poi i motivi di questa variazione.

Infine, dove è la definizione dello stemma, propongo che alle parole *compresa la cifra sormontata da una corona*, si aggiungano ancora le parole: *o la corona semplice*.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Io non posso aderire alla proposta della Commissione. Mi pare ch'essa abbia a questo punto ridotto molto largamente la tassa dal progetto primitivo del Ministero. Io non vedo perchè colui che ha una vettura sospesa a due ruote non possa pagare 10 lire. Ci si dirà che questa tassa può riuscire grave per una classe di cittadini, per gli affittavoli, per i coltivatori di piccoli poderi; ma faccio osservare che questi affittavoli, che questi coltivatori sono esonerati dalla tassa personale a cui andavano sin qui soggetti; essi abitano in case rurali, e probabilmente non saranno compresi nelle categorie delle classi sottoposte alla tassa personale e mobiliare.

In conseguenza questa classe di cittadini non pagherà altra tassa che quella sul cavallo e sulla vettura sospesa. Naturalmente il cavallo di questi affittavoli o di questi proprietari essendo di quelli denominati di uso misto, pagherà pochissimo; e per questo riguardo parimente essi non saranno tenuti che a sborsare una piccolissima somma. Pagheranno solo qualche cosa per la vettura a due ruote, detta in piemontese *sgoratta*. Mi pare che quegli che ha una *sgoratta* possa pagare 10 lire all'anno.

I nostri affittavoli sono in grado, a parer mio, di sopportare questa tassa senza disagio; similmente la possono pagare gli agenti di latì poderi.

TORRELLI, relatore. La Commissione accetta la tassa di lire 10.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Allora siamo d'accordo.

TORRELLI, relatore. La Commissione attualmente bisogna che l'accetti in conseguenza dell'aver accettata la tariffa sopra i cavalli.

Vi è una differenza però tra la Commissione e il Ministero.

La Commissione ha considerato il caso in cui una persona avesse più vetture della medesima categoria; per esempio che uno avesse tre o quattro carrozze nella scuderia, mentre non avesse che due cavalli, cioè che avesse il servizio per una sola vettura. In questo caso si è creduto che fosse troppo grave il porre la tassa su tutte queste vetture che sono fuori d'uso. Per questo motivo l'ha ridotta alla metà. Del resto la Commissione accetta il ripristino della base proposta dal Ministero, perchè l'altro ieri la Camera ebbe ad accettare il ripristinamento della tassa sui cavalli; e, siccome queste due tasse sono in correlazione l'una coll'altra, ne viene per conseguenza che ammessa l'una, non si può rifiutare l'altra.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Ringrazio il signor relatore delle spiegazioni date; tuttavia insisterò onde non venga adottata l'ultima

modificazione dalla Commissione proposta, quella, cioè, che tende a sottoporre ad una tassa minore coloro che avrebbero più d'una vettura. La Commissione dice: per quegli che non ha che una pariglia di cavalli ed ha due vetture sarebbe troppo gravoso di dovere pagare una tassa due volte maggiore di quegli che ha una sola vettura. Ma io dal ragionamento medesimo ne dedurrei quasi una conseguenza contraria, cioè che colui il quale avendo due cavalli ha più di una vettura è molto agiato; poichè quegli che ha un legno aperto per l'estate, un legno coperto per l'inverno, che ha il *coupé* per recarsi a far visite, ed una vettura da viaggio, quegli è un cospicuo signore, è molto ricco. Dunque non vedo ragione per fargli questo favore.

Si dice: ma adottando questa legge costringeremo molti a vendere i vecchi legni. Tanto meglio, rispondo io, giacchè questi sono legni inutili, che saranno venduti nelle grandi città; in quelle dove regna meno lusso, serviranno inoltre al trasporto dei viaggiatori, e saranno i loro primitivi proprietari costretti a far fabbricare nuove vetture. Lungi adunque dall'essere questo provvedimento nocivo all'industria dei carrozzai, loro tornerà utile, poichè nei primi momenti si venderanno molte vecchie vetture, e poi, come la tassa è assai mite, non riuscirà nemmeno d'impedimento alla fabbricazione di nuove vetture, mentre, non esistendo più le vecchie, se ne farà un maggior numero di nuove.

Per queste considerazioni io prego la Camera di volere spingere la sua compiacenza fino ad adottare anche questa seconda parte dell'articolo.

TORRELLI, relatore. Quanto meno mi permetterà l'onorevole signor ministro che io spieghi dal canto mio alla Camera la ragione della proposta della Commissione.

La ragione mi pare evidente: il tenere più servi è realmente segno di maggiore ricchezza, perchè il servo consuma. Il servo ha una paga mensile od annuale che sia; ma il tenere più vetture non è in egual modo un segno di ricchezza, perchè uno che tenga, per esempio, tre carrozze di egual genere, ne usa una, e quella può rappresentare un capitale che gli procura un comodo o diletto; ma le altre non aggiungono nulla a questo principio. Senzachè, non consumano come i servi, è una spesa che si fa una volta tanto. Inoltre, la Commissione ebbe anche in vista il danno che ne avverrebbe alla classe dei fabbricatori di carrozze col mettere sul mercato un numero stragrande di vetture ad un tratto.

CHIARLE. Prima di passare alla votazione sopra la tassa stabilita al primo alinea di quest'articolo, io desidererei sapere se l'esenzione contemplata nell'articolo 4 si debba estendere anche alle vetture a due ruote, comunemente dette *sgoratte*, che si tengono da alcuni cittadini, e che sono, direi, di uso misto perchè se ne servono per uso proprio, e le affittano anche a giornata.

Ove il signor ministro intenda di esentarle dalla tassa, allora io voterei di buon grado la tassa stabilita in questo alinea in lire 10, altrimenti intenderei o di proporre una tassa minore, ovvero di comprenderne in termini ben chiari l'esenzione nell'articolo successivo.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. L'onorevole deputato Chiarle, se ho bene inteso, chiede se i noleggiatori...

CHIARLE. Non sono veramente noleggiatori, sono privati cittadini che tengono un cavallo ed un legnetto a due ruote ben modesto e certo non di lusso, del quale si servono per loro proprio uso e lo affittano anche a giornata.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Quando si servano per loro uso di un ca-

vallo dovranno tanto più pagare questa tassa in quanto che loro costa niente il mantenimento di questo cavallo.

CHIARLE. È un'industria come tutte le altre, ma si servono anche del legno per loro proprio uso.

CAVOUE, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Quegli che fa il noleggiatore a caso non può guadagnare lire 500 all'anno, epperò non paga niente.

LIONE. Prego la Camera a volere ascoltare alcune osservazioni intorno a quest'apparente anomalia di diminuire la imposta dove pare che aumentino i sintomi dell'agiatezza.

Molti degli uffici avevano espresso questo sentimento, e la Commissione sottoponendo a più matura disamina le loro considerazioni, ha creduto di ravvisare qualche cosa di vero.

Tre sono in sostanza le ragioni per le quali la Commissione si è determinata ad adottare la proposta diminuzione: la facilità delle frodi, l'interesse dell'erario e quello dell'industria.

In primo luogo non si può negare che un maggiore numero di carrozze è indizio di maggiore agiatezza. Ma già rettamente osservava l'onorevole relatore, che altro è l'aver più servi o più cavalli, ed altro è l'aver più carrozze; imperciocchè i servi, oltre al vitto, bisogna pagarli, ed i cavalli bisogna mantenerli; al contrario, senza questa spesa uno può avere più vetture, sia per vetustà, sia per altra causa disusate, o per negligenza od apatia, o per mancanza di convenienti prezzi invendute.

Come ben vede la Camera il sintomo di agiatezza non è poi così grande, quale si appresenta a primo aspetto; mentre le carrozze non costano per mantenerle, e le vecchie valgono poco, e spesso il conservarle è più segno d'incuria, che di grande agiatezza. (*Bisbiglio a sinistra*)

Io desidero più di coloro i quali pare mi vogliono interrompere, di aumentare se fia possibile la tassa nell'interesse dell'erario e della giustizia; espongo soltanto il sentimento degli uffici e le riflessioni che indussero la Commissione ad adottare la riduzione.

Ho finora esposto questo sentimento e queste riflessioni, vediamo ora quali sarebbero le conseguenze di una contraria disposizione.

Se noi vogliamo in ragione del numero aumentare la tassa delle carrozze, ne avverrà che chi ne ha più, e non abbisogna, le consegnerà per vendere al fabbricante sinchè non trovi un prezzo conveniente; ed intanto sotto un tal pretesto, in frode alla legge ed a pregiudizio dell'erario, evitarne l'imposta. Non dico che questa ragione sia perentoria, ma unita alle altre ha qualche peso.

In secondo luogo, oltre alla facilità di evitare la tassa, facendo frode al fisco, ne avverrà che non poche inutili o quasi inutili carrozze saranno vendute per risparmiare la troppo grave imposta; ed in conseguenza il fisco, non che profitarne, perderà ancora quella metà che si ricaverebbe secondo la proposta della Commissione.

Vi è poi un'altra ragione molto più forte, ed è il danno che ne deriva all'industria; se noi costringiamo con troppo grave imposta i possessori di più carrozze a disfarsene, per più anni l'industria ne scapiterà grandemente per le straordinarie vendite delle attualmente esistenti, con danno di tante braccia di vari generi di lavoranti.

Ecco i vari motivi che, quantunque non bastino assolutamente, credo però che tutti insieme si debbano prendere in seria considerazione dalla Camera prima di pronunciarsi sul chiesto aumento o parificazione d'imposta, valè a dire, dall'altro, il maggiore incentivo alle frodi, dall'altro, il ti-

more di minor provento all'erario, ed infine i danni che ne potrebbero derivare alle fabbrili industrie.

Tali motivi m'indussero ad acconsentire colla Commissione, giusta il sentimento espresso da vari uffici, l'apparente anomalia di minor tassa per le ulteriori carrozze possedute dallo stesso individuo.

Del resto, se la Camera crede che questi pericoli non vi siano, io non sono alieno dal colpirla da tassa maggiore; sarebbe anzi mio desiderio di aumentarla, ove non temessi gli accennati inconvenienti.

LANZA. Tutte le ragioni addotte dall'onorevole preopinante a sostegno dell'emendamento della Commissione, col quale si ridurrebbe alla sola metà la tassa della seconda o terza vettura, se fossero valide potrebbero pure applicarsi a favore di chi tiene una sola vettura, e così consigliare a diminuire la tassa anche sopra di questa; ecco a cosa condurrebbe il ragionamento dell'onorevole deputato Lione, qualora partisse da una giusta base. Ma ciò non è.

Egli è fuor di dubbio che colui il quale tiene due o più vetture appare più agiato, od almeno ostenta maggiore lusso di colui che ne ha una sola. Che anzi vi sono parecchi i quali sono in certo modo obbligati a tenere una vettura, ma nessuno ha bisogno di tenerne di più. Molti infatti hanno bisogno di una vettura per l'esercizio della loro professione od industria.

Prendiamo ad esempio la classe degli agricoltori proprietari o fittabili, dei medici, chirurghi, ecc., essi sono quasi tutti costretti ad avere una vettura se vogliono convenientemente attendere ai propri affari. Questi cittadini non sono presumibilmente così ricchi come quelle tali famiglie che tengono a loro servizio due o più vetture. Esistono difatti parecchie famiglie ricche che hanno una vettura per uso di campagna, una vettura per uso di città ed una o più vetture di lusso per le circostanze straordinarie. Ora, secondo la proposta della Commissione, queste verrebbero proporzionatamente a pagare meno che le prime, mentre esse sono un indizio di solo lusso, mentre le prime sono quasi necessarie per l'esercizio delle professioni a cui sono destinate. Intanto questa ingiustizia verrebbe commessa, a senso della Commissione, solo per la paura di arenare l'industria dei carrozzai. Questa ragione forse potrebbe valutarsi quando le vetture di mero lusso venissero proporzionatamente o progressivamente tassate in modo eccessivo; allora potrebbe benissimo risultare il danno accennato dall'onorevole preopinante, cioè il danno per l'industria dei carrozzai; ma siccome la tassa non si può dire onerosa, quando si adotti quella proposta del Ministero, sono d'avviso di accettare questa.

È ben probabile, anzi è quasi sicuro, che nessuno di coloro che hanno più di una vettura, per la sola ragione che dovranno pagare una tassa di 20 a 30 lire di più, vogliono privarsi di questo comodo che la propria ricchezza loro concede.

Io credo pertanto che si debba mantenere il progetto del Ministero.

Osserverò poi che, nello stesso modo che tanto nel progetto del Ministero come in quello della Commissione si è fatta una distinzione tra i cavalli di lusso ed i cavalli di uso misto, così questa distinzione sarebbe egualmente ragionevole per le vetture.

Vi sono vetture di puro lusso che non servono ad altro che a diporto dei ricchi, per andare, cioè, a passeggio od a fare delle visite; per contro, ve ne sono altre di cui si valgono le persone che esercitano una professione od un'industria, e delle quali non ponno fare a meno. Io non iscorgo la ragione per cui si debba colpire di una pari tassa la vettura del cam-

pagnuolo, del medico e del chirurgo, a cui essa torna necessaria, e l'elegante cocchio del ricco signore, il quale se ne vale per diporto e per lusso. Mi pare dunque che lo statuire una distinzione nella tassa tra le vetture di poco lusso e quelle d'uso misto sia ragionevole e consono anche alla deliberazione già emessa dalla Camera relativamente ai cavalli. Se siffatta proposta di distinzione tornasse accetta alla Camera, io crederei che fosse mandata alla Commissione onde ne preparasse una conveniente redazione.

TORRELLI, relatore. L'onorevole preopinante non avrebbe risposto che ad una delle obiezioni fatte dall'onorevole Lione.

LANZA. Ho risposto a tutte.

TORRELLI, relatore. Non avrebbe risposto alla più essenziale, a quella che, cioè, verrebbe precisamente a tutelare l'interesse del fisco, perchè è certo che, se noi tassiamo anche la vettura della quale una persona non si serve, essa verrebbe disfatta, e non si prenderebbe più nè lire 30 nè 40. Questo è un argomento che è in stretta relazione colla legge, la quale è fiscale, e non deve volere troppo, perchè finirà a stringere nulla.

Quanto alla distinzione tra le vetture di uso misto, come le appellò il preopinante, e quelle di puro lusso, osservo che la Commissione, ben lungi di non avere ad essa avvisato, la prese anzi in seria considerazione. Ella indagò se era possibile nella pratica il fare questa distinzione; ma quando venne al punto di definire quali siano le vetture a due cavalli e quali ad un solo, si trovò nell'assoluta impossibilità di farlo, per cui credette bene di dover lasciare la soluzione di questa questione, se pure era possibile, ad un regolamento, anzichè metterla nella legge.

LANZA. Risponderò all'onorevole relatore che io non credo di avere lasciata senza risposta nessuna delle obiezioni mosse dall'onorevole deputato Lione; e neppure quella a cui ha accennato or ora l'onorevole relatore, e che, a suo avviso, sarebbe più grave, cioè che il fisco verrebbe pregiudicato, qualora si aumentasse o si stabilisse uguale l'imposta sulla seconda e terza vettura tenute dalla stessa persona. Può darsi che l'onorevole relatore non abbia posto mente a quanto io dissi in proposito, ma questo non prova ancora che a ciò io non abbia risposto convenientemente. Io ho detto che colui il quale ha tale ricchezza da poter fare acquisto e tenere due o tre vetture non tralascierà di conservarle, quantunque dovesse pagare venti o trenta lire di più all'anno. Questa sì fu la mia risposta. Riguardo poi alla distinzione che io vorrei fatta di vetture miste e di vetture di lusso, l'onorevole relatore ha osservato che non sfuggì alla Commissione la convenienza di simile distinzione, ma che solamente l'ha trasandata, atteso l'impossibilità di tradurla in una disposizione di legge; ma quando si è riconosciuta la convenienza e la giustizia di questa distinzione tra una qualità e l'altra d'oggetti imposti, da cui ne risulti un più equo riparto d'imposta, mi pare che non convenga fermarsi innanzi alla difficoltà di potere poi tradurre in una espressione di legge o di regolamento questa medesima disposizione per se stessa giusta. Il dovere della Commissione e della Camera è di studiare il mezzo di applicarla. Questo d'altronde non parmi difficile a rinvenire. I distintivi di una vettura di uso misto e di una vettura di lusso sono talmente obbiettivi, cadono talmente sotto gli occhi, che è anzi impossibile non si possano spiegare. Comprendo come in una legge non convenga discendere a molti e minuti particolari, ma, in ogni caso, un regolamento li potrà determinare con grande facilità. Basta dunque che nella legge si distinguano due

specie di vetture: le vetture di lusso e le vetture d'uso misto; queste verranno poi meglio determinate per mezzo del regolamento. Basta che nella legge si stabilisca una tassa diversa per quella di una qualità e quella dell'altra, ed il legislatore avrà adempiuto all'obbligo suo; toccherà poi al Governo il definire in apposito regolamento i caratteri per cui si distingue una specie di vettura dall'altra; quindi insisto perchè venga nella legge compresa questa distinzione, la cui giustizia non venne finora e non può essere impugnata.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza propone che si rinvii l'articolo alla Commissione, affinchè faccia una distinzione nella quotità della tassa da stabilirsi rispettivamente nelle vetture di lusso e per quelle di uso misto.

Domando se questa proposizione è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(La Camera approva il rinvio alla Commissione.)

« Art. 24...

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Si rimanda tutto l'articolo?

TORRELLI, relatore. Per agevolare quest'incarico, anzitutto pregherei l'onorevole proponente a dare anche lui la definizione, perchè la Commissione ha già dichiarato che non ne ha trovato.

Inoltre è necessario anche che si determini se la Camera vuole ammettere che vi debba essere una soprattassa per gli stemmi. Questo è un principio che la Camera vorrà, credo, accettare, poichè è una conseguenza di quello che venne adottato per le livree. In tale caso io pregherei la Camera a volere anche adottare la definizione quale è portata nel presente articolo. Se la Camera non prende una determinazione su questo, potrebbe domani accadere che si debba rinviare alla Commissione anche questa definizione degli stemmi.

PRESIDENTE. Consulterò la Camera sull'ultimo alinea. Lo leggo:

« Si considerano come a due cavalli le vetture aventi più di due posti disponibili pel trasporto delle persone, compresi quello per lo staffiere, ancorchè vengano alternativamente adoperate anche ad un cavallo solo. »

Voci. No! no!

PRESIDENTE. Non è questo alinea cui si riferisca il signor relatore?

GASTINELLI. Domando la parola.

TORRELLI, relatore. Io domando che la Camera definisca in massima se ammette una distinzione fra le vetture con stemmi e senza stemmi, e che quindi si discuta la tassa che si vuole imporre sui medesimi.

PRESIDENTE. Metterò dunque in deliberazione l'ultima parte.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Io mi oppongo a quest'aggiunta per un motivo semplicissimo, ed è che ai tempi nostri non si può più esattamente definire un segno blasonico. Io credo che tutte le leggi relative al blasone siano cadute in disuso senza essere mai state positivamente abolite. (No! no!) Se erro, prego gli onorevoli giurisperiti che sono in questa Camera a volermi correggere; ma, secondo me, queste leggi che si trovano nelle antiche costituzioni sono andate veramente in disuetudine, e credo che da molti e moltissimi anni non vi siano più state cause che abbiano avuto per oggetto il blasone. (Sì! sì!)

CHIARELLI. Sì, domandi a Cibrario.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Si fanno ancora cause blasoniche? Me

ne stupisco. In ogni caso converrà spiegare cha cosa sia blasono, perchè io ne vedo tutti i giorni dei nuovi. (*ilarità*) Io suppongo, per esempio, che un individuo faccia dipingere un fiore sulla sua vettura, si dovrà questo dire un blasono? Io non lo credo; quegli andrà a consultare non so qual Codice del medio evo, e dirà: perchè sia un blasono conviene che vi sia lo scudo, che vi sia il campo, la fascia e che so io.

Se s'intende che qualunque segno esterno costituisca un emblema, che voglia essere colpito di una doppia tassa, sta bene; ma se volete che paghi soltanto il doppio quello che si chiama veramente segno blasonico, allora converrà fare studiare a tutti gli agenti delle finanze le leggi blasoniche, l'arte araldica, onde non accada l'inconveniente di fare delle cause che sarebbero perdute.

Io credo che, qualora si adottasse questa disposizione, il suo effetto sarebbe di far sostituire al segno blasonico un altro segno che non sarebbe veramente blasonico, ma che servirebbe a soddisfare all'ambizione.

Mi pare quindi che sarebbe molto miglior consiglio il rigettare questa prescrizione, perchè la sua esecuzione sarebbe molto difficile.

Si è citato l'esempio dell'Inghilterra. Ma io farò osservare che colà le tradizioni blasoniche esistono ancora in tutto il loro vigore.

In Inghilterra non solo quelli che hanno un titolo, ma quasi tutti quelli che si chiamano *country-gentlemen* hanno un blasono, e non lo cederebbero per tutto l'oro del mondo.

Io dubito che, secondo i nostri costumi, non si metta la stessa importanza in questo segno esterno.

Quindi, io lo ripeto, con questa disposizione noi non guadagneremo altro che di far sostituire ad un segno che, se non altro, ha il merito della vetustà, un altro segno nuovo, e così non avremo ottenuto che un risultato nullo finanziariamente, e forse questa legge cadrebbe nel ridicolo. Ora le leggi ridicole sono le più difficili ad eseguirsi. Mi oppongo perciò formalmente a quest'aggiunta.

TORELLI, relatore. Siccome la Camera ha già adottato il principio di tassare le livree, resta ora in certo qual modo vincolata ad estendere la tassa anche agli stemmi.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. La cosa è diversa.

TORELLI, relatore. Volendo sottilizzare, si potrebbe forse dire che l'imporre gli stemmi non sia strettamente logico; ma io credo che a quest'ora la questione è già pregiudicata, ed io debbo anzitutto osservare che per le livree non vi era una legge che le definisse; quindi le abbiamo definite noi l'altro giorno, e, per quanto mi pare, un po' malamente, giacchè sfuggiranno in gran parte all'imposta, mentre che colla definizione della Commissione forse non sarebbero sfuggite così facilmente.

Nell'idea della Commissione relativa alle livree concorse poi anche in parte il signor ministro quando sostenne che la tassa sulle livree, invece di farle scomparire, le avrebbe fatte mantenere; quindi io dico che lo stesso argomento milita pure in favore della tassa sugli stemmi. Per poco che uno voglia far pompa di vanità sulla sua vettura, metterà uno stemma oppure una corona od un segno qualunque che varrà a' suoi occhi come stemma, e ciò basta perchè debba pagare; ma se anche non si potessero cogliere tutti, rimane almeno certo che quanto meno i veri stemmi non potranno sfuggire. Queste ragioni sono poi tanto vere che nella discussione generale persino il generale D'Aviernoz non si opponeva alla tassa sugli stemmi; per cui io la mantengo a nome della Commissione, perchè la credo una conseguenza dell'imposta già

votata sulle livree, e credo che la definizione data degli stemmi valga meglio della definizione imperfetta delle livree come l'abbiamo adottata; motivo per cui io persisto vieppiù nella proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposizione, se, cioè, si voglia stabilire una sovratassa per le vetture con stemmi.

(La Camera approva.)

Pongo quindi ai voti la proposta della Commissione.

« La tassa per le vetture con stemmi sarà duplicata. »

(È approvata.)

« Per stemmi s'intende qualunque segno blasonico, compresa la cifra sormontata da una corona od anche una corona semplice. »

Pongo ai voti questo alinea.

(È approvato.)

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Vorrei domandare una spiegazione alla Commissione.

Per corona intende essa una corona qualunque o una corona blasonica? La prego di darmi questa spiegazione per sapere qual segno si dovrà riconoscere per applicare la legge.

TORELLI, relatore. Intendo una corona qualunque, perchè se qualcuno non essendo nobile volesse parerlo, è bene che sia tassato, e forse pagherà anche volentieri. Ad ogni modo se la legge non distingue fra corona e corona, pagheranno tutte.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Ma l'onorevole relatore sa che vi sono varie corone blasoniche; e se qualcuno immaginasse un'altra specie di corona, dovrebbe anche pagare?

TORELLI, relatore. Sì, sì, fosse anche una corona di spine.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il rinvio alla Commissione dell'articolo 24.

(È approvato.)

« Art. 25. Non danno luogo alla tassa le vetture dei corrieri del Governo, le diligence, le celerifere, i velociferi, gli omnibus, le vetture pubbliche e di piazza, quelle che si affittano a corse od alla giornata, e quelle dei fabbricanti e dei negozianti di carrozze per il loro commercio. »

(È approvato.)

« Capo VII. *Eccezioni comuni alle tre ultime basi.*

« Art. 26. Sono esenti dalla tassa derivante dalle tre ultime basi:

« 1° Il Re, le persone della famiglia e del sangue reale;

« 2° I rappresentanti e gli agenti consolari delle nazioni estere, salvo che siano regnicoli o naturalizzati, semprechè esista reciprocità di trattamento negli Stati dai quali essi agenti dipendono. »

TORELLI, relatore. Qui converrà inserire quella clausola che fu già posta nell'articolo 10:

« Semprechè non esercitino un commercio od industria, ed esista reciprocità di trattamento. »

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 26.

(È approvato.)

« Capo VIII. *Dove e da chi sia dovuta la tassa, e disposizioni relative.*

« Art. 27. La tassa derivante dalle due prime basi è dovuta da chiunque, nazionale o straniero, privato o corpo morale, tenga a sua disposizione un'abitazione mobigliata a qualsiasi titolo oneroso, o lucrativo, e sia egli o no proprietario dei mobili, quando anche tale abitazione non sia, o sia ben

di rado occupata, salve solo le eccezioni dalla presente legge determinate. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 28. I proprietari saranno tenuti a notificare all'esattore i contratti di locazione entro otto giorni dall'ingresso degli inquilini. Entro egual termine dovrà parimente essere dato preavviso allo stesso esattore della scadenza de' contratti. In caso di omissione i proprietari saranno tenuti solidali pel pagamento della tassa dovuta dai loro inquilini. »

BIANCHI PIETRO. Osservo che, obbligando i proprietari a notificare all'esattore i contratti di locazione, si cagionerebbe loro un incomodo gravissimo, stantechè l'esattore risiede nel capoluogo del mandamento, e questi sono assai vasti.

Mi pare quindi che sarebbe più conveniente se si prescrivesse in quest'articolo, che simile notificazione venisse fatta al sindaco.

TORELLI, relatore. Osservo che questo si collega colla disposizione successiva, per cui il pagamento di questa tassa vuol essere fatto all'esattore. Essendovi un solo esattore per diversi comuni, se si ammettesse la proposta del preopinante, si porterebbe uno sconcerto nella legge.

La Commissione pertanto non potrebbe accettare questo emendamento.

BIANCHI PIETRO. Siccome io intendo di presentare alcuni emendamenti alle disposizioni del capo 9, pei quali verrebbe mutato il sistema d'attuazione di quest'imposta, io chiedo che la Camera nel votare il presente articolo si riservi la facoltà di accettare la proposta che ho fatta.

TORELLI, relatore. Io credo che sarebbe un precedente pericoloso il fare una votazione sotto la riserva di rivivere sopra la medesima.

Mi pare dunque che sarebbe miglior partito il discutere la massima sin d'ora e procedere nel modo che si è sempre seguito.

Se l'inquilino che è denunziato non paga, l'esattore è responsabile. Or bene, vorrete voi dare una simile responsabilità ai sindaci? In tal caso non trovereste alcuno che accettasse tale ufficio, poichè se alcuni giorni dopo la scadenza del termine l'inquilino non pagasse, l'esattore andrebbe contro il sindaco che avesse dimenticato di far la consegna.

Quindi io stimo che questa legge debba pure essere votata in conformità di tutte le altre. Ora nella legge d'imposta sulle arti e professioni noi abbiamo dato quest'incarico, non ai sindaci, ma sibbene ai verificatori ed agli esattori. In conseguenza, per non sconvolgere il principio e l'ordine seguito nelle altre leggi d'imposta, non posso accettare la proposta dell'onorevole deputato Bianchi.

PRESIDENTE. Insiste il deputato Bianchi nella sua proposta?

BIANCHI P. Io insisto perchè la Camera si riservi la facoltà di stabilire ulteriormente se si debba dire in quest'articolo *ai sindaci* od *agli esattori*; questo non lede per niente la sostanza della legge.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Bianchi.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Io debbo oppormi formalmente alla proposta dell'onorevole deputato Bianchi, il quale vorrebbe sostituire alle parole *agli esattori* le parole *ai sindaci*, poichè con questo si verrebbe a pregiudicare alla legge stessa, decretandosi in certo modo che una parte dell'ufficio della riscossione di questa tassa sia affidata ai sindaci.

Voci. No! no!

BIANCHI PIETRO. Si tratta d'una semplice dichiarazione.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Noi abbiamo visto in pratica di quanto mal animo compiano i sindaci ad uffici che hanno rapporti coi gravami e colle leggi di finanze, e di questa verità abbiamo avuto esempio nella legge sui fabbricati. La Camera ricorda che in questa fu detto che i municipi dovrebbero esaminare le consegne e quindi emettere un'opinione sulle medesime. Ebbene, salvo poche eccezioni, nella massima parte dei municipi i Consigli si sono ristretti a dire che tutto era in regola. Quindi io stimo che col voler fare intervenire gli agenti municipali in una legge fiscale si arrechi pregiudizio alla legge stessa, poichè da un lato si farà sì ch'essa verrà eseguita con minore regolarità, e si renderanno per l'altro lato meno gradite le funzioni di sindaco. Vi vuole già una grande devozione al bene pubblico per consentire ad essere sindaco; se poi chi copre questa carica dovrà ancora fare l'agente delle finanze, allora non si troverà più alcuno che ne accetti l'onore.

D'altrode io debbo oppormi all'articolo 27 della Commissione.

Prego la Camera di ritornare all'articolo del Ministero. E se si cominciasse a discutere fra l'articolo del Ministero e quello della Commissione, la questione sollevata dall'onorevole Bianchi sarebbe ora troncata nella sua radice, qualora fosse rigettato l'articolo del Ministero; e se si approvasse in principio quello della Commissione, allora discuteremo la proposta del deputato Bianchi. Il Ministero proponeva di rendere il proprietario ed il locatario principale tenuti solidariamente pel pagamento della tassa dovuta dai loro inquilini e sublocatori.

La Commissione ha ravvisato troppo dura e troppo eccessiva questa proposta, ed invece ha creduto che bastasse alla garanzia dell'imposta il far sì che il proprietario notificasse all'esattore i contratti di locazione.

Questa garanzia sarebbe anzitutto a' miei occhi assolutamente illusoria, mentre per altra parte non mi so persuadere che la proposta del Ministero abbia nulla d'eccessivo.

Infatti io vedo che tanto nell'Inghilterra quanto nel Belgio il proprietario ed il locatario sono responsabili per la tassa mobiliare dovuta. E diffatti quale garanzia vi è per la tassa mobiliare? Evidentemente non ve n'è altra che i mobili. Ora è il proprietario che ha un'azione sui mobili, e questa azione egli l'ha legale e materiale, perchè, come proprietario, può impedire materialmente il trafugamento dei mobili e può impedirlo legalmente in virtù del privilegio che a lui conferisce la legge.

Se voi lo fate responsabile della tassa, egli, mediante questo legale privilegio che estenderà, oltre al fitto che gli è dovuto, anche alla tassa per cui deve rispondere, non ha che ad impedire il trafugamento dei mobili; ma se invece non è responsabile, egli veglierà che non si trafughino i mobili finchè non gli sia stato corrisposto il suo avere; e, ciò fatto, per un sentimento di debolezza se volete, di colpevole umanità, egli aiuterà, nonchè dissuaderlo, il debitore a rendersi esente dalla tassa.

E notate, o signori, che dovendo la tassa essere pagata non solo dai nazionali, ma anche dagli stranieri, per questi ultimi riuscirebbe per tal modo facilissimo lo esentarsi dal pagamento di essa, bastando un traslocamento od una vendita fittizia di questi mobili prima della loro partenza per l'estero onde frustrare il tesoro.

Vede quindi la Commissione come questa garanzia solidaria sia indispensabile per tutelare gl'interessi del fisco, nè torni per nulla grave al proprietario o locatario principale, poichè il locatario principale considera i mobili che sono nell'alloggio come una garanzia bastevole per la pigione aumentata del 4, del 5, del 6, del 7 per 100, che costituisce l'ammontare della tassa. Chi crede avere una garanzia sufficiente per 1000 lire all'anno per l'affitto, troverà anche una garanzia sufficiente per 1050 lire.

In forza di queste ragioni io spero che la Commissione non avrà difficoltà a rinunciare alla sua proposta, ed accettare quella del Ministero che è assolutamente richiesta dall'interesse delle finanze.

GASTINELLI. Se la Commissione accetta l'articolo ministeriale, ho nulla a dire, e mi riservo la parola sull'articolo 30; ma se la Commissione facesse difficoltà ad accettarlo, allora io dovrei mio malgrado anticipare su questa stessa questione, che avrei voluto riservare all'articolo 30; perchè coll'adozione dell'articolo della Commissione si pregiudicherebbe alla medesima.

In due parole, io desidererei vedere l'articolo 30 soppresso; io non vorrei concedere lo sgravamento della tassa per le abitazioni e per le case mobigliate che nell'annata rimangono disaffittate, sia perchè si potrebbe all'egida di tale disposizione far di leggieri frode a quanto abbiamo già votato al numero 8 dell'articolo 10; sia perchè io non veggio intrinseca ragione di questo sgravamento. Ma io non desidero entrare ora in questa questione; se la Commissione accetta l'articolo ministeriale, mi riservo la parola all'articolo 30; se non l'accetta, proporrò in tal caso la mia questione.

TORRELLI, relatore. La questione è certo gravissima, poichè comprende in sé una maggiore o minore facilitazione nell'eseguire la legge. Epperò debbo annunciare che anche nel seno della Commissione vi fu un dibattito abbastanza lungo, e credo che l'articolo non passò che alla maggioranza di un solo voto. La maggioranza della Commissione credette ravvisare troppa durezza per i proprietari nel progetto ministeriale. Egli è un fatto che molti di questi proprietari non risiedono nemmeno nel luogo; vi può essere taluno che risieda lontano, e che abbia molte proprietà. Questa solidarietà esige una sorveglianza continua; ora si è creduto di conciliare le esigenze troppo giuste dell'erario, che altrimenti verrebbe defraudato, e la minore durezza verso i proprietari coll'ammettere questa via di mezzo, che cioè i proprietari fossero obbligati a denunciare il principio e la cessazione degli affittamenti, affinchè l'esattore potesse prima della scadenza andar a chiedere agli inquilini la tassa, e così lasciare la parte odiosa al fisco piuttosto che ai proprietari.

Io comprendo che il procedere del Ministero è più spiccio, ma la Commissione non crede di dover recedere dalla sua proposta, e torno a ripetere che non fu che alla maggioranza di un solo voto che venne presa la deliberazione relativa.

CHIARLE. Io non credo che si debba accettare l'articolo 28 quale fu proposto dal Ministero, perchè sarebbe commettere una evidente ingiustizia, ove si volessero rendere i proprietari solidari del pagamento della tassa dovuta dagli inquilini. E ciò che maggiormente mi persuade a respingerlo sono precisamente le osservazioni fatte dal signor ministro di finanze per ridurre la Camera ad accettarlo. Egli ha detto che crede necessario di adottare la proposta ministeriale per evitare il danno che patirebbe l'erario in caso di evasione degli inquilini. Esso crede che il proprietario abbia mezzi maggiori per rendere più difficile questa evasione; ma

se per avventura, malgrado le diligenze che si volessero usare dal proprietario o dal locatario principale, non si potesse riuscire ad impedirla, quale sarà la conseguenza? La conseguenza sarà che il proprietario, dichiarato debitore solidario della tassa, dovrà pagare. In altri termini, sarebbe un'altra imposta, con cui si graverebbe il proprietario contro ogni principio di giustizia. Il proprietario non potrà essere appuntato di veruna negligenza, egli avrà cercato di tutelare il proprio interesse e quello dell'erario; ciò non pertanto può benissimo succedere che l'affittavolo si evada, e porti via i mobili; ed in questo caso il proprietario dovrebbe non solo perdere la sua pigione, ma pagare altresì la tassa dovuta al Governo.

Vede la Camera come sarebbe gravissima ed ingiusta una simile disposizione.

Io credo dunque che non si possa, senza ledere la giustizia, adottare la proposta ministeriale. Non sarebbe però, a mio avviso, nemmeno da accettarsi il progetto della Commissione senza una piccola modificazione che mi faccio ad esporre.

Il Governo può difficilmente assicurarsi di quelle locazioni che si fanno per un tempo breve. Le locazioni che si fanno a 1 mese, a 3 mesi, a 6 mesi sfuggono facilmente all'azione del Governo ed al pagamento della tassa. Ora, se si ammette nell'articolo 28 che sieno tenuti solidariamente al pagamento della tassa il proprietario e il locatario principale nel solo caso che la locazione sia minore di un anno, il Governo ha mezzi sufficienti per garantire l'interesse dell'erario rispetto alle locazioni di breve durata che agevolmente sfuggirebbero alla tassa. Rispetto a quelle eccedenti l'anno, basterà che il proprietario avverta l'esattore della locazione fatta in capo di Tizio, Caio o Sempronio. In questo modo e stabilendo che il pagamento debba farsi anticipatamente, il Governo è assicurato dell'incasso della tassa senza alcun pregiudizio del proprietario, il quale senza di ciò verrebbe ad essere colpito da una vera nuova imposta che non sarebbe in alcun modo giustificata.

Io desidererei pertanto che l'articolo 28 venisse modificato in questo modo:

« I proprietari ed i locatari che subaffittano per tempo non minore d'un anno, saranno tenuti a notificare entro 8 giorni all'esattore i contratti degli inquilini, ecc. »

Se oltre a questa modificazione si aggiungesse pure nell'articolo che stabilisce l'epoca del pagamento l'obbligo di farlo anticipatamente, allora certamente sarà accertato l'introito dell'erario senza pregiudizio dei proprietari.

PRESIDENTE. Do la parola al deputato Gerbino.

GERBINO CARLO. Vi rinunzio, giacchè le ragioni che io mi era proposto di presentare su quest'articolo vennero chiaramente esposte dal deputato Chiarle.

GASTINELLI. Io credo che con questi emendamenti e con queste distinzioni noi finiremo per inceppare maggiormente l'andamento di questa legge.

Ora stanno a fronte due sistemi: quello del Ministero e quello della Commissione; il deputato Chiarle vorrebbe che in alcuni casi si adottasse il sistema ministeriale, ed in alcuni altri casi quello della Commissione; ma se il sistema del Ministero è assolutamente illegale ed ingiusto, non deve avere luogo in alcun caso, e se in alcun caso si trova giusto e legale non veggio perchè non si possa genericamente adottare.

Io poi sostengo il sistema del Ministero per la ragione già prima accennata. Noi dobbiamo penetrarci dello scopo e dello spirito di questa legge; che cosa stabilisce essa per

principio? Che chi tiene a sua disposizione un alloggio è soggetto ad una tassa; ma chi ha un alloggio mobigliato o no, può disporne per sé, o può disporne per altri; se ne dispone per sé, paga la tassa per suo conto; se ne dispone per altri, paga la tassa per conto dell'inquilino verso di cui ha regresso. Se noi partiamo da un altro principio, vedremo farsi frode alla legge: e credo provarlo anticipando su ciò che io volevo riservare a discutere all'articolo 30, ma che ora trovo necessario esporre in questo luogo per oppormi alle proposte modificazioni del deputato Chiarle, non che alla redazione della Commissione e per fare adottare l'articolo ministeriale.

Noi abbiamo all'articolo 10 ed al numero 8 dello stesso esentate dalla tassa le case a questa duplice condizione, che non fossero abitate entro l'anno, e che non fossero fornite di mobili.

Ora, adottato l'articolo 30, adottato l'articolo 28, che nel senso della Commissione vi pregiudica, ne avverrà che voi non colpirete più nessuna di queste case, perchè il loro proprietario non avrà che ad iscrivervi sopra: *alloggio da affittare*, che a fare stampare nelle gazette che quella casa è da appigionare, riserbandosi in effetto a stabilire per chiunque venisse pel contratto un prezzo tale per cui non sia per succedere alcun accordo; ed eccovi così una casa che si tiene dal proprietario mobigliata a sua disposizione e in cui se accadesse che entro l'anno non andasse a villeggiare per quante di simili ne avesse, sarebbe con esse esente da tassa, perchè sta scritto sopra di essa: *casa da affittare*.

E invero, signori, per insistere sempre maggiormente sulla convenienza di sopprimere l'articolo 30, alla cui soppressione non vorrei si pregiudicasse coll'adozione dell'articolo 28, qual venne redatto dalla Commissione, di chi è la causa se le abitazioni, se le camere rimangono anche per interi anni disaffittate, se non dall'eccessiva indiscretezza dei proprietari, dei locatori delle stesse?

Tanto non avviene o difficilmente avviene nei comuni rurali, laddove se una casa resta disaffittata per difetto d'inquilini, possiamo essere pressochè certi che sia per sé esente da tassa; ma ben avviene nelle città, e più nelle più popolate, dove sono dei proprietari i quali, piuttosto che affittare a discreto prezzo le loro case o camere, preferiscono lasciarle andare disabitate, e costoro si vorrebbero sgravare da tassa.

Signori, quando saremo all'articolo 30 chiederò la soppressione di questo sgravamento; per ora chiedo che non si pregiudichi a quella soppressione, e che a tale oggetto si accetti in quest'articolo la proposta ministeriale.

TORRILLI, relatore. Non mi reca meraviglia se sorgono tante difficoltà, perchè realmente fu uno degli articoli che più diedero a pensare alla Commissione.

Egli è certo però che quando noi rendiamo indistintamente solidari tutti i proprietari di casa, cambia per così dire la natura della legge; non è più una tassa sul personale, ma sulla proprietà; ecco il motivo per cui alla Commissione parve troppo dura. D'altronde che ne avverrà? Che i proprietari di casa cresceranno ancora più i fitti degli alloggi delle case mobigliate e andranno poi di mezzo quelli che più ne hanno bisogno.

Egli è certo che i proprietari prevedranno il caso di dover pagare, e quindi, per non correre questo pericolo, alzeranno i fitti e diranno: me ne scapperà uno, ma gli altri m'indenizzeranno di questo: ecco un'altra conseguenza di questa, direi, durezza.

La Commissione poi non potrebbe per alcun modo accet-

tare l'emendamento dell'onorevole Chiarle, il quale, per ovviare a quest'inconveniente, vorrebbe far pagare anticipatamente questa tassa.

Tutte le tasse dirette si pagano ad epoche maturate, o a trimestri, o a dodicesimi scaduti; la legge ha mantenuti i trimestri maturati, e quindi noi non possiamo per questa legge cambiare la natura che già hanno tutte le tasse dirette.

Per questa ragione la Camera deve decidersi o pel progetto netto del Ministero colle sue durezza, ma colla maggior facilità pel fisco, o pel progetto della Commissione che tempera le durezza, ma che può dare luogo certamente a qualche inconveniente.

Per ciò poi che riguarda l'articolo 30, quantunque la discussione sia anticipata, io aveva già formulato precisamente un emendamento per ovviare alla difficoltà proposta dall'onorevole Gastinelli; se la Camera vorrà anche toglierlo, non è gran male. Per ora, stando all'articolo che ci occupa, devo persistere nella proposta della Commissione.

AGNES. Io credo che sia necessario di stabilire la massima prima di procedere oltre, e parmi che si potrebbe ottenere lo scopo che si propongono, tanto la Commissione quanto il Ministero, cambiando una parola sola al progetto ministeriale.

Invece della parola *solidariamente*, io proporrei che si scrivesse questa, *sussidiariamente*.

Chi è obbligato a pagare? Quello che tiene l'alloggio; il proprietario non può essere, secondo me, tenuto che in via sussidiaria.

È dunque mestieri che si escuta il debitore principale prima di molestare quello che è solidariamente obbligato.

Quanto al modo di escussione, questo sarà poi oggetto di regolamento.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Ma in tale caso che cosa farà il fisco? Bisogna che faccia condannare il locatario e procedere contro di lui agli atti esecutivi, e non è se non quando avrà ottenuto una dichiarazione di nullatenenza pel locatario che potrà agire contro il proprietario. Ciò essendo, invece di semplificare le cose, verrebbero a complicarsi.

Se si vuole veramente che il proprietario paghi in difetto del locatario, è meglio che questi sia subito a ciò obbligato, senza essere sottoposto a formalità che cagionano non lieve dispendio.

Siccome il debitore solidario è tenuto al pagamento del debito ed anche, cred'io, delle spese, che cosa ne succederà? Ne avverrà che il proprietario dovrà pagare la tassa e le spese, e si faranno atti su atti, i quali ricadranno sempre a carico del medesimo.

È dunque miglior consiglio lo stabilire che, in difetto del locatario, paghi il proprietario; imperocchè per tal guisa questo prenderà tutte le precauzioni necessarie per assicurare il pagamento della tassa, e non rilascerà la quietanza del fitto se il locatario non gli presenta quella dell'esattore.

POLTO. L'onorevole signor ministro delle finanze colle sue prime parole cercava di dissipare quella specie di odiosità che traspare da quest'articolo, col dire che il proprietario gode già secondo le leggi vigenti di una guarentigia legale e materiale; ciò è verissimo; ma è da osservarsi a quale condizione egli goda di questa doppia guarentigia: a condizione cioè di sottostare a tutti quegli oneri a cui viene sottoposto come cittadino proprietario, cioè come possessore di fondi stabili. Ora, se paga l'imposta è evidente che non riceve più grazia veruna e che anzi è in diritto di reclamare

la guarentigia della sua proprietà dall'azione del Governo. In secondo luogo io vorrei domandare al signor ministro delle finanze se il Governo possa ed abbia il diritto di stabilire i cittadini contribuenti quali altri suoi agenti fiscali?

E non sarebbero forse costituiti agenti fiscali gli stessi proprietari, quando essi fossero resi solidari verso il Governo stesso delle imposizioni dovute dai loro inquilini? Io credo che a nessun Governo competa questo diritto; ed in conseguenza, finchè non verrà sciolto questo dubbio, io mi oppongo all'adozione di quest'articolo.

AGNÈS. Io non credo che questi inconvenienti possano scomparire con un regolamento. D'altronde, che cosa vuole il Governo? Vuole una garanzia; ma questa già sussiste nell'obbligo sussidiaria del proprietario della casa, il quale essendo solidario sorveglierà l'inquilino, acciocchè non gli sfugga senza pagare. E questa è una guarentigia sufficiente.

In conseguenza, io avviso che l'azione debba promuoversi primieramente contro il vero debitore e non già contro il padrone di casa; epperò insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Porrò in deliberazione l'articolo 28 del progetto ministeriale:

« I proprietari ed i locatari principali sono tenuti solidariamente pel pagamento della tassa dovuta dai loro inquilini o sublocatori. »

Il deputato Chiarle propone una modificazione a questo articolo, la quale consisterebbe nell'aggiungervi queste parole:

« Se la locazione è stata convenuta per un termine minore d'un anno. »

CHIARLE. La mia modificazione potrebbe sussistere ove si mettesse in discussione l'articolo 28 della Commissione; non sussisterebbe più se si prendesse per testo di votazione l'articolo proposto dal Ministero. Nell'articolo della Commissione è detto: « I proprietari sono tenuti a notificare all'esattore, ecc. »

Ora, l'aggiunta che io propongo consiste nel dire: « I proprietari ed i locatari che subaffittano per tempo non minore di un anno saranno tenuti di notificare all'esattore, ecc. »

Il mio concetto è questo.

Noi dobbiamo cercare di tutelare l'interesse dell'erario, ma non dobbiamo ledere la giustizia rispetto ai cittadini. Se i proprietari di case sono imposti proporzionatamente alle loro facoltà in forza delle altre leggi che abbiamo votato, noi non possiamo, senza ledere la giustizia, senza ledere lo Statuto, venire a stabilire in un modo indiretto un'altra soprattassa a carico loro in occasione di un'imposta che in nessun modo li riguarda. Qual è il fondamento di questa legge? Si è d'imporre in ragione delle loro facoltà quelli che porgono indizio di ricchezza da segni esterni, come sarebbero il valore locativo, una certa quantità di mobili, una vettura e via dicendo. Ma possiamo noi con questa legge colpire coloro che non si distinguono con tali segni? Risalire da chi effettivamente ha l'uso d'un ricco alloggio a chi ne è proprietario, ma lo affitta e non ne gode? Evidentemente non lo possiamo senza ledere la giustizia e lo Statuto. Ciò sarebbe, come diceva molto acconciamente l'onorevole Polto, colpire di una sovratassa, di una multa il proprietario di case, perchè non vuol assumere le funzioni di agente fiscale nell'interesse del Governo. Io credo pertanto che non si possa mettere la disposizione proposta nel progetto ministeriale.

Mi pare con ciò di aver risposto a quanto diceva il deputato Gastinelli, che io accettava in alcuni casi il sistema del Ministero, ed in altri quello della Commissione.

Come ben vede, io respingo il progetto del Ministero in modo assoluto, ed accetto quello della Commissione, ma con una modificazione di cui ho data la ragione, la quale consiste in ciò, che il Governo avrebbe difficilmente il mezzo di conoscere le locazioni che si fanno a breve tempo.

Ora ammettendo che per queste locazioni i proprietari ed i locatari sieno tenuti solidari, si assicura al Governo il pagamento delle relative tasse.

Per le altre di maggior durata non sussistendo la stessa ragione, i proprietari non sarebbero dichiarati solidari.

Il deputato Gastinelli parlava altresì dell'articolo 30 circa lo sgravamento della tassa per le abitazioni e per le camere mobiliate che risulteranno disaffittate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'annata. Ed io dico che, se si metterà in votazione la soppressione di quell'articolo, io la voterò, ma ciò ha niente che fare colla mia proposta.

Mi riassumo, e dico che se si mette in votazione il testo dell'articolo ministeriale, allora non può aver luogo il mio emendamento, ma in tal caso pregherei il signor presidente a voler porre ai voti, separatamente dall'articolo, la massima da me proposta; ed ove fosse accettata, si potrebbe rimandare l'articolo alla Commissione perchè lo formolasse in aggiunta al medesimo.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Con rincrescimento debbo insistere onde venga approvata la primitiva proposta del Ministero.

GUGLIANETTI. Si voti prima sul principio.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Mi farò a darne una ragione fiscale, finanziaria. Quando non fosse adottata la proposta ministeriale, quando il proprietario non fosse tenuto pel pagamento solidariamente coll'affittavolo, ne verrebbe che gli agenti delle finanze sarebbero obbligati ad ogni trimestre di presentarsi in quel giorno per farsi pagare, perchè l'imposta non è guarentita da nulla; cioè non è guarentita che da mobili, i quali possono essere esportati da un giorno all'altro: sarebbero costretti necessariamente ad essere eccessivamente vessatori per tutti i locatari. Essi sarebbero incaricati dell'ammontare dell'imposta dal giorno in cui essa è dovuta, cioè ad ogni trimestre.

Siccome quest'imposta, come dissi, non è guarentita che da mobili i quali possono essere trafugati, bisogna che si mostrino rigorosissimi nell'esazione di quest'imposta, di presentarsi nel giorno in cui scade...

DI REVEL. Se si esigesse a dodicesimi.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Peggio ancora; ma credo che la Commissione l'abbia modificata a trimestri.

TORRELLI, relatore. Sì, l'ha modificata a trimestri.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Se fosse a dodicesimi, sarebbe peggio, perchè ad ogni mese l'esattore dovrebbe presentarsi dal contribuente, e farsi pagare. Tutti sanno che, quantunque l'imposta prediale sia esigibile a dodicesimi, però non si esige mai in tal modo: l'esattore non manda il soldato di giustizia il giorno dopo della scadenza.

Dunque prego la Camera ad avvertire in che condizione metterebbe gli agenti delle finanze, i quali non avrebbero per la riscossione della tassa alcuna garanzia reale, e sarebbero assolutamente costretti ad essere grandemente vessatori. Questa disposizione, dettata da un sentimento lodevolissimo di umanità, tornerebbe a danno grandissimo dei contribuenti e dei locatari, non dei proprietari. È meglio che i proprietari, che sono in miglior condizione, abbiano questo

leggerissimo incomodo; quando si viene loro a pagare il fitto, non faranno la ricevuta se non sarà loro mostrata la quietanza dell'esattore.

Io prego la Camera a considerare che l'adozione del principio della Commissione avrebbe in pratica le più cattive conseguenze; o la tassa non sarebbe pagata, oppure gli agenti di finanze sarebbero soverchiamente vessatori.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Io domando se è appoggiata la proposta di sostituire la parola *sussidiariamente* a quella di *solidariamente*.

POLTO. Domando la parola sull'ordine della discussione. Pregherei il signor presidente a voler mettere primieramente ai voti la massima, ossia il principio se si voglia cioè adottare l'articolo ministeriale, oppure quello della Commissione.

MAMELI. Io in questa legge mi era imposto il silenzio, perchè la riguardava come una necessità per far fronte ai bisogni dello Stato. Io non ho voluto esaminare se essa fosse logica in tutte le sue parti; siccome però la questione che si presenta in questo momento, questione di principio, è così grave, così io non potrei senza mancare al mio dovere condannarmi al silenzio.

In primo luogo protesto che sono nemico delle mezze misure e delle complicazioni. Che cosa si propone il signor ministro delle finanze con quest'articolo? Di assicurare l'esazione della tassa. Ora, io dico che non c'è bisogno di stabilire un principio così esorbitante per avere questa garanzia. Questa garanzia gliela dà la legge, come la dà al locatario col privilegio sui mobili. Per la riscossione della tassa mobiliare e personale, a termini del Codice, il fisco ha il privilegio sopra i mobili; in conseguenza la legge ha già provveduto abbastanza. Il locatore, che deve vegliare a che la casa sia fornita a sufficienza di mobili, per sua garanzia avrà cura di vegliare anche a che ve ne sia una quantità tale da poter garantire la tassa.

Dunque non vi ha bisogno d'introdurre un'eccezione alla disposizione del Codice.

La tassa non gravita sulla proprietà, ma è a carico dell'inquilino, come segno di ricchezza. Dunque deve pagare direttamente il locatario. Le cautele il Governo le ha, e, non le avesse, deve procurarsele altrimenti, ma non mai aggravare il proprietario di una tassa che è dovuta dal locatario.

Riguardo poi all'obbiezione fatta, che l'inquilino possa trafugare i mobili, io osserverò che questo non interessa tanto il fisco, quanto il proprietario, per la ragione del fitto. Se il proprietario, come è naturale, pensando al suo interesse farà sequestrare i mobili, il fisco sarà preferito per la riscossione della tassa. (*Bene! bene!*)

Mi pare adunque che si debba adottare l'articolo della Commissione, e rigettare anche l'aggiunta per cui si incaricherebbe il sindaco. Pensi esso agli affari che lo riguardano, pensi all'amministrazione del comune, ma non si immischi negli affari del Governo. (*Vivi segni di approvazione*)

PRESIDENTE. Farò notare alla Camera che non essendo stata appoggiata la proposta di sostituire la parola *sussidiariamente* alla parola *solidariamente*, non è più il caso di mettere ai voti la questione di principio.

Metto dunque ai voti l'articolo proposto dal Ministero:

« I proprietari ed i locatari principali sono tenuti solidariamente pel pagamento della tassa dovuta dai loro inquilini o sublocatori. »

(La Camera rigetta.)

GASTINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GASTINELLI. Prima che si metta ai voti l'articolo 28 della Commissione, io desidererei che almeno con questa votazione, per quanto è possibile, non si pregiudicasse alla soppressione dell'articolo 30 di questa stessa legge, di cui ho già anticipatamente e ripetutamente intertenuto la Camera; perchè è di fatto che se noi, in qualunque guisa, pregiudichiamo a quest'ultimo articolo veniamo a pregiudicare in molte parti a questa legge, la quale diventa illusoria per qualunque persona che abbia molte case che voglia ritenere a sua disposizione, non avendo che a dichiarare di voler dare ad affitto quelle case, e facendosi poscia, ove non le occupi nell'annata, sgravare dell'intera tassa sulle stesse.

TORELLI, relatore. Io sono d'avviso che l'adozione di quest'articolo non possa in alcun modo pregiudicare la reiezione o l'adozione dell'articolo 30. Ho già detto che io era del parere dell'onorevole preopinante riguardo alle frodi cui poteva dar luogo quest'articolo, secondo che è redatto, ma sarei pure d'avviso di non complicarlo maggiormente, per non rendere la legge vieppiù difficile nella sua applicazione. Inoltre la Camera adottando quest'articolo, rimane pur sempre intatta la questione che il deputato Gastinelli proponeva di non sciogliere per ora.

PRESIDENTE. Il deputato Bianchi Pietro propone che si debba riservare la decisione se il contratto di locazione debba notificarsi all'esattore od al sindaco, allorchè verrà in deliberazione il capo 9.

Siccome questa proposizione è stata appoggiata, così ora la pongo ai voti.

BIANCHI PIETRO. Desidererei di aggiungere alcune spiegazioni a questo riguardo.

Voci. Ai voti! ai voti!

Altre voci. Parli! parli!

BIANCHI PIETRO. Ho detto che era mio intendimento d'introdurre questa riserva, perchè il dare all'esattore l'incarico di ricevere queste dichiarazioni, è un intervertire l'ordine gerarchico dell'amministrazione, in quanto che l'amministratore del comune è il sindaco, e l'amministratore della provincia è l'intendente, mentre l'esattore altro non è che il collettore dei fondi della tassa risultante da un ruolo che si esige.

Ora dunque se queste dichiarazioni si danno all'esattore, esse passano in mano del fisco, e non in mano dell'autorità municipale ed amministrativa, che è quella che ci protegge. È dunque mio sentimento che essa si debba fare al sindaco.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del deputato Bianchi.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

L'onorevole Bianchi crede di persistere ora, essendo stata rigettata la questione di riserva al capo 9, nella sua proposta per la sostituzione della parola *sindaco* alla parola *esattore*?

BIANCHI PIETRO. Io persisto sempre nel sostenere la gerarchia amministrativa; altrimenti se si lascia tutto al fisco andiamo all'arbitrio.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

CHIARLE. Io desidero sapere chi formerà i ruoli. Se è l'esattore, allora la consegna deve essere fatta a lui; se poi è il sindaco, allora è al sindaco che si deve fare; sostanzialmente la notificazione del cambiamento di locazione deve farsi all'autorità che è incaricata della formazione dei ruoli; dunque se è l'esattore che deve compilare i ruoli, si deve mantenere l'articolo quale venne proposto; se invece i ruoli devono farsi dall'autorità comunale, si deve accettare la proposta dell'onorevole Bianchi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onorevole Bianchi, la quale sarebbe che la notificazione dei contratti di locazione sia fatta al sindaco e non all'esattore.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

L'onorevole Chiarle insiste pel suo emendamento?

CHIARLE. Io non insisto.

GASTINELLI. Io pregherei la Commissione a dichiarare se, per non pregiudicare con alcuna redazione di quest'articolo al voto dell'articolo 5, non abbia difficoltà di adottare questa redazione:

« I proprietari, sotto pena di essere tenuti solidari al pagamento per il loro inquilino, saranno tenuti, ecc. »

Gli è che vorrei dalla redazione di quest'articolo vedere eliminata l'equivoca espressione di *omissione* del proprietario di far quelle dichiarazioni in esso prescritte, la quale espressione mostra necessitare l'idea della supposizione d'un inquilino, e sgravare il proprietario anche quando per suo fatto e causa non esistesse l'inquilino stesso, eh'egli ha motivo a voler che non esista, e che non sarebbe che un pretesto a ritenere senza soggezione di tassa a sua disposizione l'alloggio.

TORRELLI, relatore. Io per vero non saprei vedere come possa sorgere questo dubbio; ma siccome è la stessa redazione, e pare alla Camera più chiara, non ho difficoltà ad accettarla.

PRESIDENTE. Il deputato Gastinelli propone che a vece dell'ultimo paragrafo si dica: « I proprietari, sotto pena di solidarietà di pagamento, saranno tenuti a notificare al sindaco, ecc. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

MELLANA. Io vorrei soltanto sapere dal signor ministro se egli ordinerà agli esattori di passare ricevuta ai proprietari di questa consegna, perchè se non si danno istruzioni, l'esattore che si dimenticasse o si rifiutasse recherebbe grave danno, e non dipenderebbe che da un esattore il far prendere in contravvenzione un proprietario che già avesse eseguita la legge.

O nella legge o nel regolamento di esecuzione è necessario che il ministro obblighi gli esattori a passare ricevuta.

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Se il proprietario la richiede, non v'è dubbio che ha diritto di averla.

Qui si ravvisa uno degli inconvenienti del sistema della Commissione, ma siccome la Camera l'ha adottato all'unanimità, io non ho che dire in proposito. Se in pratica vi saranno conseguenze non buone, io non ne avrò colpa.

TORRELLI, relatore. Non ci può essere dubbio che nel caso accennato il proprietario ha diritto di avere la ricevuta. Nella legge del Belgio, donde questo fu ricavato, è detto che la ricevuta non si potrà rifiutare.

Però questa è materia regolamentare, e non debb'essere compresa nella legge.

PRESIDENTE. Domando al deputato Gastinelli se non crede di dover aggiungere alla seconda parte le parole *sotto la stessa pena*.

GASTINELLI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo.

(È approvato.)

« Art. 29. Per le abitazioni che si affittano mobiliate, e per quelle che si subaffittano sia mobiliate che no, la tassa è dovuta dal proprietario e dal locatario principale, salvo il regresso verso gl'inquilini o subinquilini. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 30. Sarà accordato il disgravamento dell'intera tassa per le abitazioni e per le camere mobiliate che risulteranno disaffittate dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'annata. »

TORRELLI, relatore. Io aveva divisato di proporre un piccolo emendamento a quest'articolo in questi termini, cioè:

« Sarà accordato il disgravamento dell'intera tassa per le abitazioni e per le camere mobiliate solite ad appigionarsi. »

Quest'emendamento mirava allo stesso scopo, al quale vorrebbe venire l'onorevole deputato Gastinelli col sopprimere l'intero articolo; io debbo confessare che la proposta dell'onorevole deputato Gastinelli è più radicale, e mette il fisco in una posizione più schietta, oltrechè toglie di mezzo qualsiasi frode, perchè osservo che noi abbiamo già adottato il principio che quando una casa od un alloggio mobiliato è a disposizione di un tale, egli debba pagare questa tassa, quindi l'articolo 30 sarebbe veramente in contraddizione con questa antecedente disposizione.

Io credo che tanto il Ministero, che lo propose, quanto la Commissione, che lo adottò, ebbero in vista quella classe di cittadini i quali sogliono, per così dire, trarre la loro sussistenza da questa specie d'industria, ed abbiano supposto il caso, caso veramente eccezionale, in cui queste abitazioni rimanessero vuote per tutto l'anno.

Pertanto, quando la Camera non approvi la soppressione dell'articolo, la prego di accettare almeno quest'emendamento: « per le camere mobiliate, solite ad appigionarsi. »

GASTINELLI. Io insisto nella mia proposta della soppressione di quest'articolo, perchè se per l'emendamento della Commissione la frode sarebbe minore, essa potrebbe pur sempre aver luogo.

Chi non ha mai affittato può voler cominciare ad affittare; come impedirlo? Pubblica avvisi e fa inserire nella gazzetta che ha la tale o le tali case da affittare, nè tuttavia le affitta, perchè ne chiede un prezzo per cui nessuno accede al contratto. Dovrà perciò essere sgravato dall'imposta?

Taccio le complicazioni, taccio le quistioni, taccio i litigi cui può dar luogo l'insistenza per simile sgravio, riguardo a questo o quel numero di case rimaste disaffittate; arguisco che il più restano disaffittate per indiscretezza del proprietario o del locatore.

Conchiudo pertanto per la soppressione assoluta dell'articolo.

PRESIDENTE. Pongo in deliberazione se si debba sopprimere quest'articolo.

(La Camera approva la soppressione.)

« Art. 31, ora 30. Quando un'abitazione serve a più persone non può dar luogo a formare quote diverse d'imposta, a meno che sia materialmente divisa in alloggi distinti aventi uno speciale accesso ed una indipendente esistenza, altrimenti essa verrà considerata e tassata complessivamente, e coloro che se ne servono saranno solidari pel pagamento dell'intera imposta. »

TORRELLI, relatore. Mi occorre qui di dover fare un'aggiunta; e prego la Camera di volermi accordare la sua attenzione, perchè la questione presenta qualche gravità.

Allorchè si discusse la questione delle case di educazione private, sorse un deputato, che credo essere stato l'onorevole Valerio, il quale chiese al signor ministro se anche gli studi degli avvocati e dei notai potessero essere esenti, quali stabilimenti, nello stesso modo che venivano esenti gli stabilimenti di educazione privata, e l'onorevole ministro rispose: *purchè siano segregati*. Questa risposta o definizione po-

trebbe dar luogo ad innumerevoli contese, perchè questa parola *segregati* sarebbe difficile a definire precisamente. La Commissione perciò vi propone la seguente aggiunta :

« Gli uffici degli avvocati, causidici, notai, ingegneri, architetti ed altri esercenti professioni ed arti liberali saranno considerati come parte dell'abitazione, tuttavolta che abbiano con essa una comunicazione qualunque, quand'anche abbiano uno speciale accesso ed una indipendente esistenza. »

Come vede la Camera, con questo rimarrebbero solo esclusi dalla tassa quegli uffici di avvocati, notai, studi di scultori, ecc., i quali sono totalmente segregati dall'abitazione. Altrimenti non vi è più un avvocato, un architetto, ecc., che paghi la tassa dovuta, perchè rimarrebbe esso padrone di dire: io pago lire 1000, ma 500 le calcolo pel mio studio, perchè è segregato; e far questo non costerebbe molto, specialmente in via provvisoria: e quindi, come vede la Camera, sarebbe defraudata la legge.

Prego adunque di accettare questa modificazione od aggiunta.

PRESIDENTE. Metterò prima ai voti la prima parte dell'articolo 30, e poi l'aggiunta come seconda parte. Rileggo la prima parte. (*Vedi sopra*)

Leggo ora l'aggiunta della Commissione, che costituirebbe la seconda parte :

« Gli uffici degli avvocati, causidici, notai, ingegneri, architetti ed altri esercenti professioni ed arti liberali, saranno considerati come parte dell'abitazione, tuttavolta che abbiano con essi una comunicazione qualunque, quand'anche abbiano uno speciale accesso, ed una indipendente esistenza. »

La pongo ai voti.

(È approvata.)

Metto ora a partito l'intero articolo.

(La Camera approva.)

(Sono quindi approvati senza discussione i seguenti sei articoli sino al 36 inclusivo.)

« Art. 31. La tassa stabilita sugli oggetti che sono contemplati nelle tre ultime basi è a carico di colui che ne ha l'uso abituale a qualunque titolo.

« Art. 32. Le società letterarie e quelle dei circoli, dei casini di ricreazione e di altri stabilimenti di simile natura, saranno imposte a nome collettivo in ragione dei locali e degli altri elementi di tassa di cui hanno l'uso e la disponibilità.

« Art. 33. Le tasse derivanti dalle due prime basi sono imposte nel ruolo del comune in cui trovansi rispettivamente situate le case e le abitazioni che vi danno luogo.

« Quelle stabilite sui *famigli*, sui *cavalli* e sulle *vetture*, s'impongono nel ruolo del comune che forma il domicilio ordinario del contribuente.

« Art. 34. Le imposte ordinate dalla presente legge sono dovute integralmente dal contribuente iscritto nel ruolo, e devono pagarsi a mano dagli esattori delle contribuzioni dirette a trimestri maturati.

« Sono applicabili alle medesime le vigenti disposizioni circa ai modi ed alle spese di riscossione.

« Art. 35. I coproprietari degli oggetti che servono di base all'imposta sono obbligati solidariamente al pagamento della medesima.

« Art. 36. Tali tasse decorrono a carico del contribuente dal primo giorno del trimestre, durante il quale cominciò l'uso ed il possesso degli elementi a cui ragione vengono imposte, e sono dovute per tutto il resto dell'annata.

« La modificazione degli elementi di tassa nel corso dell'anno, non dà luogo alla diminuzione della medesima.

« L'aggiunta di nuovi elementi di tassa o la modificazione di essi dopo la compilazione del primo ruolo di ciascun anno in modo da classificare il contribuente in una categoria superiore riguardo all'imposta, darà luogo al relativo supplemento di tassa da contemplarsi in un ruolo suppletivo.

« Art. 37. Coloro che intendono di espatriare o di trasferire il loro domicilio fuori del distretto esattoriale debbono preventivamente pagare l'imposta per l'intera annata.

« È vietata l'asportazione dei mobili, sino a tanto che non siasi adempiuto a tale obbligazione. »

BIANCHI PIETRO. Domando la parola.

La disposizione di questo articolo mi pare ingiusta. Io non capisco perchè colui che trasferisce il suo domicilio altrove debba pagare per tutto l'anno. È grave, assai grave.

TORELLI, relatore. Questa disposizione è certamente grave, ma lo esige la natura della tassa. Siccome questa è un'imposta diretta, e siccome i ruoli delle imposte dirette debbono essere annuali, così si debbono modificare il meno che sia possibile, altrimenti si reca una tale complicazione che diviene quasi impossibile l'esecuzione. I casi di espatriazione fuori di Stato sono talmente rari che non conviene per questi complicare l'esecuzione di questa legge.

Per queste ragioni si è dovuto mantenere la redazione proposta dal Ministero.

BIANCHI PIETRO. Ammetto, come disse saviamente il signor relatore, che colui che trasferisce il suo domicilio in un altro comune, od anche in un'altra provincia, debba pagare per l'anno intero, perchè non paga più la tassa nel suo nuovo domicilio; ma colui che va a dimorare all'estero, io domando perchè dovrà pagare la tassa per tutto l'anno, quando non avrà tenuto il suo domicilio in quel comune che per due o tre mesi.

Io propongo adunque che si dica che coloro i quali intendono di trasferirsi all'estero paghino soltanto la tassa dovuta sino al giorno della espatriazione.

TORELLI, relatore. Io non posso a meno di ripetere le ragioni già esposte; questa è una misura che in qualche caso speciale può essere dura, ma se noi ammettiamo il principio di cambiare con tanta facilità i ruoli d'esazione, non faremo che intricare all'infinito l'amministrazione da rendere quasi impossibile l'esazione dell'imposta; ad ogni modo dovrebbe pagare chi vuole espatriare, ed avrebbe poi il regresso come è detto al paragrafo 39.

BIANCHI PIETRO. Propongo che si dica: « quelli che intendono espatriare all'estero dovranno pagare la quota per l'intero trimestre. »

PRESIDENTE. Il deputato Bianchi propone questo emendamento:

Voci generali. No! no! Quello all'estero è inutile.

TORELLI, relatore. La parola *espatriare* implica già la uscita dallo Stato; non si può dire che espatrii chi va solo da un comune all'altro.

PRESIDENTE. Il deputato Bianchi insiste?

BIANCHI PIETRO. Si dica soltanto *espatriare*.

COSSATO. Io domando che si conservi l'eccezione anche per coloro che cambiano soltanto di domicilio. Il signor relatore ci ha detto, che chi cambia di domicilio, siccome avrebbe già soddisfatto all'imposta nel luogo che abbandona, non deve più pagare là dove va ad abitare. Ma può accadere che uno il quale pagasse in provincia il fitto di 100 lire, venisse a Torino a prendere un alloggio, per esempio, di 1000 e 2000 lire: allora, secondo il sistema del signor relatore, perchè avrà già pagato per l'alloggio di 100 lire, non dovrà più pagare per quello di 2000; questo sarebbe ingiusto, e se-

condo me dovrebbe pagare per un trimestre nel luogo che abbandona, e il restante nel luogo che va ad abitare.

PRESIDENTE. Comincio per dimandare se è appoggiato l'emendamento del deputato Bianchi, così concepito:

« Coloro che intendono di espatriare dovranno pagare la imposta per l'intero trimestre. »

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è rigettato.)

Il deputato Cossato propone il seguente emendamento:

« Coloro che intendono di trasferire il loro domicilio fuori del distretto esattoriale, debbono pagare l'imposta per l'intero trimestre incominciato. »

CAVOUR, ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio. Se la Camera ha rigettata questa proposta per coloro che si trasferiscono all'estero, mi pare che a più forte ragione deve rigettarla per chi cambierà di domicilio o di distretto esattoriale.

Forse in principio sarebbe giusto, ma rifletta la Camera alle difficoltà di dar esecuzione a questa prescrizione, se bisogna cambiare i ruoli ad ogni trimestre: la legge sarà già di difficile applicazione, se la complicheremo ancora, rimarrà inesequibile.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Cossato è appoggiato.

TORELLI, relatore. Io non posso assolutamente ammettere quest'emendamento, come quello che porta con sé una vera complicazione. La natura della tassa è di essere annuale, ed è la natura di tutte le tasse dirette; se si permette che i ruoli siano modificati ogni trimestre, non è più possibile la esenzione.

Converrebbe ogni trimestre, che facessero tutto il giro, dal verificatore all'intendente, ecc.

Il principio poi fu già sancito dalla Camera coll'ammettere l'articolo 36: in quell'articolo è già detto che la modificazione degli elementi di tassa nel corso dell'anno non dà luogo alla diminuzione della medesima, quindi la questione è assolutamente pregiudicata.

Prego quindi la Camera a non accettare questa modificazione.

CHIARLE. Mi pare che l'osservazione dell'onorevole Cossato abbia una certa gravità; si potrebbe ovviare all'inconveniente da esso notato richiamando in questo articolo il disposto dell'ultimo paragrafo dell'articolo precedente. Se male non mi appongo, si potrebbe dire dopo il primo paragrafo: « Salvo il disposto dell'ultimo paragrafo dell'articolo precedente. »

Richiamando in questo articolo la disposizione del paragrafo precedente, evidentemente si accenna alla facoltà che si vuol lasciare al Governo, di fare l'aggiunta lungo l'anno di nuovi elementi di tassa, ogniqualvolta lo crederà opportuno.

Se non avrà pagata l'imposta dell'intera annata in un comune, dove la tassa fosse minore di quella che sarebbe dovuta nell'altro comune dove ha trasferito il suo domicilio, allora il Governo avrà facoltà di stabilire l'aggiunta nel modo portato all'articolo precedente.

Se invece si trasferisce il domicilio in un comune dove si pagasse meno, siccome il fisco vuol sempre guadagnare e non perdere, non si farebbe luogo a diminuzione.

Non credo però conveniente l'adottare l'emendamento dell'onorevole Cossato, in quanto che muterebbe l'intera economia della legge, ed invece la mia aggiunta toglie l'inconveniente da lui accennato e rimuove ogni pericolo di frode.

Infatti, potrebbe agevolmente succedere che taluno si recasse ad abitare per due o tre mesi in un comune in cui dovesse pagare una tassa più lieve, ed indi trasferisse il suo domicilio nella capitale per dimorarvi nel rimanente dell'anno.

Siccome in tal guisa si potrebbe eludere la legge, io credo che la mia proposta sia vantaggiosa al tesoro, e mi duole di vedere che il ministro delle finanze accenni di non annuire alla medesima, imperocchè essa è tutta nel suo interesse.

Io insisto dunque perchè la mia aggiunta venga adottata dalla Camera.

TORELLI, relatore. Io osservo che il pericolo cui accenna l'onorevole deputato Chiarle non può avvenire, poichè la Camera ha già adottato il principio che l'aggiunta di nuovi elementi di tassa o la modificazione d'essi dopo la compilazione del primo ruolo di ciascun anno, in modo da classificare il contribuente in una categoria superiore riguardo alla imposta, darà luogo al relativo supplemento di tassa, per cui se questi che egli crede che voglia fraudare la legge prende alloggio in un piccolo comune per non pagare la tassa, e poi viene nella città, quando vi arriva egli è tenuto alla consegna, ed il padrone di casa, in difetto, è obbligato a denunciare, quindi il verificatore e l'esattore lo mettono nel ruolo suppletivo.

Prego quindi la Camera a volere lasciare la legge tale quale, altrimenti noi veniamo a cadere in un altro inconveniente.

CHIARLE. Ritiro il mio emendamento, con che però si tenga conto delle osservazioni che ho fatto all'occasione della formazione del regolamento in esecuzione della legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Cossato concepito in questi termini:

« Coloro che intendono di espatriare e di trasferire il loro domicilio fuori del distretto territoriale debbono pagare una imposta per il solo trimestre corrente. »

(È rigettato.)

Metto ai voti l'articolo 37 quale trovasi nel progetto.

(La Camera approva.)

« Art. 38. Il cambiamento del domicilio dopo l'emissione del ruolo deve essere dal contribuente notificato entro i 15 giorni all'esattore del distretto della prima residenza, presso cui deve continuarsi il pagamento della tassa dovuta per l'annata. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 39. Qualora nel corso dell'annata cessi il possesso e l'uso degli oggetti che formano la base della presente tassa e non si riprenda nell'annata stessa, sarà accordato al contribuente il rimborso proporzionale a cominciare dal primo giorno del trimestre successivo. Il contribuente dovrà farne regolare istanza corredandola delle opportune giustificazioni nel modo che verrà stabilito dal regolamento relativo. »

CHIARLE. Dal momento che la Camera ha soppresso l'articolo 30, dovrebbe, per essere conseguente alla presa deliberazione, sopprimere eziandio quest'articolo.

TORELLI, relatore. Altro è la modificazione, altro è la cessazione degli elementi. L'articolo 36 stabiliva il principio della durata annuale...

CHIARLE. Cioè l'articolo 29 del progetto della Commissione, che fu soppresso, è nello stesso ordine d'idee.

TORELLI, relatore. Le faccio osservare che la legge ammette un possibile godimento delle camere mobiliate; se poi chi ne dispone non le gode, vuol dire che è tanto ricco

da poterne fare a meno; ma intanto l'ha a sua disposizione.

Qui invece si contempla il caso di uno che, per esempio, per fallimento od altra disgrazia, fosse costretto ad abbandonare un sontuoso alloggio.

L'alloggio vien preso da un altro che paga la sua tassa; il primo che l'aveva non ha diritto a farsi rimborsare prima che passi l'anno, onde non rompere l'ordine dei ruoli, chè il ruolo una volta fissato rappresenta una somma che non vuol essere variata.

Ma poi non si deve ammettere che i cittadini, i quali vengono ad essere colpiti da qualche straordinaria disgrazia e che non possono più sostenere i pesi inerenti al loro patrimonio antico, abbiano a soggiacere in definitiva alla tassa, quindi si accorda loro un rimborso dietro prove che fisserà poi il regolamento. Il che è cosa essenzialmente diversa.

CHIARLE. La ritiro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 59.

(La Camera approva.)

« Capo IX. — *Procedimento e disposizioni diverse.* — Articolo 40. Ogni individuo soggetto all'imposta personale-mobiliaria, o chi legittimamente lo rappresenta, dovrà fare al verificatore del distretto in cui è domiciliato, od a quello del distretto in cui tiene una casa od un alloggio a sua disposizione, la dichiarazione degli elementi di tassa di cui ha l'uso od il possesso, nei modi o termini che verranno stabiliti in apposito regolamento.

« In dicembre d'ogni anno debbono rinnovare la propria dichiarazione tutti coloro che per mutazione seguita negli elementi di cui dispongono hanno dritto alla modificazione dell'imposta per l'annata successiva.

« L'uso od il possesso di elementi di-tassa cominciato o modificato nel corso dell'anno, per cui diasi luogo allo stabilimento della tassa, od all'aumentazione della medesima, deve dichiararsi entro i dieci giorni. »

BIANCHI PIETRO. Mi permetta la Camera che io le parli su questo capo nono, perchè poi verrò a fare le opportune osservazioni ai rispettivi articoli.

Dissi, nel mio discorso di sabato scorso, che l'attuazione di quest'imposta era un'attuazione di centralizzazione al Ministero, e di applicazione delle quote ai contribuenti per mezzo degli agenti dello stesso Ministero. Questo sistema, parmi che si allontani dal sistema generale della gerarchia amministrativa. Lo Stato come si compone? Lo Stato si compone dei comuni; senza i comuni non vi sarebbe Stato. Dunque, perchè allontanare i comuni, ossia i municipi, dal prender parte all'azione governativa? Il Governo avrebbe in essi un maggiore appoggio morale e materiale. Per conseguenza io sarei d'opinione di fare questi emendamenti.

All'articolo 40 della Commissione, a vece di *verificatore*, direi *sindaco*.

L'articolo 44 della Commissione si propone compilarli come segue:

« Il sindaco del comune comunica le dichiarazioni al verificatore, il quale supplisce d'ufficio alle mancanti, rettifica le inesatte e ritorna il tutto al sindaco.

« Il sindaco convoca il Consiglio delegato del comune, il quale nomina un Comitato di ripartitori composto di cinque a venti membri, in ragione di popolazione; e questo consesso, colla scorta delle dichiarazioni corredate delle proposte fatte dal verificatore e delle informazioni che possiede o che assume, chiamato nel suo seno il verificatore, forma in contraddittorio di questi la matricola dei contribuenti, indicando la tassa da ciascuno di essi dovuta.

« La matricola suddetta dovrà contenere per ogni contribuente l'indicazione di tutti gli elementi che compongono il totale della tassa; e dovrà avere di contro un margine sufficiente destinato ad annotarvi le variazioni occorrenti, giusta l'articolo 59. »

All'articolo 46 della Commissione si propone dirsi:

« Trascorso il detto secondo termine di quindici giorni, il sindaco sottoporrà al Consiglio delegato la matricola formata dal comitato dei ripartitori, assieme alle eccezioni che avesse opposte il verificatore e le reclamazioni che fossero state presentate dai contribuenti, ed esprimerà il suo parere per convocato.

« Il sindaco trasmetterà quindi il tutto all'intendente della provincia, ecc. »

Il rimanente come nel testo, tranne l'ultimo alinea che si propone compilarli come segue:

« Nel caso di dissenso tra il direttore e l'intendente, questi promuoverà le decisioni dell'intendente generale della divisione pronunciate in Consiglio d'intendenza. »

Si propone inoltre l'aggiunta del seguente alinea:

« Il sindaco rimetterà al verificatore del distretto copia da lui autenticata della matricola, il cui originale rimarrà sempre in custodia del sindaco sotto la di lui responsabilità. »

In questo modo l'amministrazione comunale conserva la tutela verso gli abitanti del suo comune, mentre col sistema proposto dal Ministero non avrebbe nessuna ingerenza in questa imposta.

Io perciò prego il signor presidente a voler mettere ai voti la massima, onde, approvandola, portare ai relativi articoli le occorrenti modificazioni.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del deputato Bianchi.

(È appoggiata.)

TORELLI, relatore. Io sono obbligato ad oppormi in massima all'adozione degli emendamenti proposti. L'onorevole proponente ebbe la gentilezza di darmene conoscenza prima, ed è precisamente perchè io ho potuto con qualche maggior calma considerarli, che stimo non sia forse bene accettarli.

Anzitutto, io osservo che in questa legge bisogna cercare di tenere per quanto è possibile l'uniformità con quella che abbiamo già votata per una tassa sulle professioni, sulle arti liberali e sul commercio. Si noti che gli agenti che saranno incaricati di riscuotere questa tassa sono i medesimi che riscuoteranno quella sul commercio. Quindi l'uniformità comincia a giovareci dal lato del numero delle persone che devono concorrere all'esazione.

Inoltre, se la tassa fosse di ripartizione, l'azione dei sindaci potrebbe realmente essere tutrice, come la chiama l'onorevole proponente; ma io osservo che questa è una tassa di quotità. L'azione dei sindaci non conviene mai che sia una azione direi fiscale. Il sindaco bisogna aggravarlo il meno che sia possibile di cose odiose: ora le cose in cui entra il fisco sono sempre odiose. E se noi andremo di questo passo, non troveremo più chi voglia fare il sindaco.

Del resto, i cittadini sono tutelati dalle pubblicazioni delle liste. Dunque non si può dire che si faccia torto all'uno od all'altro, perchè tutti vedono quelle liste, e ne hanno quella reciproca tutela che sempre si ottiene dalla loro pubblicazione.

Per queste ragioni io penso che sia forse più semplice il sistema proposto dal Ministero, e che la Commissione, salvo qualche leggiero emendamento, ha creduto di poter accettare.

BIANCHI PIETRO. Il signor relatore ha parlato sempre della convenienza di non dare troppi affari al sindaco.

Io del sindaco ne ho parlato appena, il sindaco è capo del Consiglio delegato, dunque il Consiglio delegato è quello che delibera, e nomina un comitato di ripartitori, che sono i veri probi uomini che debbono stabilire la tassa a carico dei contribuenti; perciocchè il lasciare questo incarico agli agenti fiscali può dar luogo a molti inganni e questi dar origine ad infinite liti, per cui molti saranno obbligati di portarsi avanti il Consiglio d'intendenza, soggettandosi a gravi e molteplici spese.

Eppure colui che crede di essere leso nei suoi diritti fa qualunque sacrificio, s' impegna in dispendiosi litigi colla speranza di rinvenire eh! lo esoneri dal torto ricevuto; ciò che non accadrà di certo, ove invece di dover ricorrere al Consiglio d'intendenza, egli possa ricorrere al comitato dei ripartitori.

TORELLI, relatore. Mi duole certamente di dover intervenire maggiormente la Camera sopra quest'argomento, ma non farò altro che citare ancora un fatto in appoggio delle mie osservazioni, fatto il quale non torna troppo favorevole al sussidio di questi Consigli delegati.

Il sussidio dei Consigli delegati fu chiesto dalla legge sui fabbricati, e questo sussidio o, direi, concorso dei Consigli delegati, non fece troppo buona prova, per cui non mi pare guari conveniente il ripetere simili esperimenti.

Quindi per queste ragioni e specialmente per quelle che ho già ripetuto, che conviene mantenere questa legge in quella uniformità con cui fu già disposto relativamente alla tassa sulle professioni ed arti, io persisto nella redazione della Commissione.

Voci. Ai voti! ai voti!

BIANCHI PIETRO. La mia proposizione è questa, che la Camera intende di approvare il concorso dei municipi nello stabilimento della tassa, e non già di farla stabilire dalla sola agenzia fiscale del Ministero.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa proposta del deputato Bianchi.

(Dopo prova e controprova è rigettata.)

Porro ora ai voti l'articolo 40.

(La Camera approva.)

« Art. 41. Il difetto delle prescritte dichiarazioni nei termini stabiliti dalla presente legge o l'infedeltà delle medesime daranno luogo ad una sovratassa uguale alla metà dell'imposta *personale-mobiliaria* che in definitiva risulterà dal contribuente dovuta.

« Nel caso d'infedeltà la sovratassa sarà tuttavia regolata soltanto sulla tassa dovuta per gli elementi in cui fu riconosciuta l'inesattezza, e non sul complesso dell'imposta incumbente al dichiarante.

« Coloro che non rinnovassero la dichiarazione nel mese di dicembre, oltre di subire la sovratassa sovrastabilita, perderanno il diritto a quella diminuzione d'imposta che potesse loro competere per tutta la successiva annata. »

TORELLI, relatore. Domando la parola.

Prego la Camera ad accettare una piccola modificazione. Dove dice: « Il difetto delle prescritte dichiarazioni nei termini stabiliti dalla presente legge, » proporrei di aggiungere « ed in quelli da stabilirsi nel regolamento. »

Questo è conforme a quanto la Camera ha già deciso nell'articolo precedente, dove era detto, che « ogni individuo soggetto all'imposta era obbligato a fare dichiarazione degli elementi di tassa di cui ha l'uso od il possesso nei modi e termini che verranno stabiliti in apposito regolamento. » Ora

questo essendo detto in questo paragrafo, conviene che si ripeta nel paragrafo successivo, altrimenti vi sarebbe contraddizione.

GASTINELLI. Vorrei chiedere uno schiarimento alla Commissione sull'ultimo alinea di quest'articolo in cui è detto:

« Coloro che non rinnovassero la dichiarazione nel mese di dicembre, oltre di subire la sovratassa stabilita, perderanno il diritto a quella diminuzione d'imposte che potesse loro competere per tutta la successiva annata. »

Confrontando questo paragrafo coll'articolo antecedente, dove si dice: « In dicembre d'ogni anno debbono rinnovare la propria dichiarazione tutti coloro che, per mutazione seguita negli elementi di cui dispongono, hanno diritto alla modificazione dell'imposta per l'annata successiva, » parrebbe che mentre nell'antecedente articolo l'obbligazione di rinnovare nel mese di dicembre di ogni anno la dichiarazione si è stabilita in contemplazione meramente del diritto che potesse avere il contribuente di vedere diminuita la sua tassa, e che si avvantaggiasse perciò di questa dichiarazione, sarebbe incongruo affatto ed illegale non solo estendere nel presente paragrafo quell'obbligo oltre a quell'intesa, ma, che più è, aggravar di una sovratassa chi avesse spontaneamente rinunciato al diritto di vedere diminuita quella cui prima era soggetto.

TORELLI, relatore. Il progetto della Commissione, come quello del Ministero, tende a stabilire che i cittadini non siano obbligati per nulla ogni anno a rinnovare la loro dichiarazione; coloro i quali non modificano nulla, s'intende che rimangano come prima. Coloro invece i quali vanno da una categoria superiore ad una inferiore, sono obbligati a denunciare la diminuzione, altrimenti perdono il diritto, perchè spetta loro a dare la prova della diminuzione, l'erario non può correr dietro ai cittadini a vedere se passano dalle lire 1000 alle 500, dunque la legge parte dal principio, che chi non denuncia s'intende stare alla relazione antica; se poi passa ad una categoria superiore, allora vi è la multa se non denuncia, perchè altrimenti si commette frode al fisco.

GASTINELLI. Ma, come osservava testè, mi pare che nel caso che non voglia avvantaggiarsi della dichiarazione che gli darebbe un diritto alla diminuzione della precedente tassa, e voglia continuare a rimanere nella condizione a lui più grave, basti a costui di non avere più il diritto a diminuzione, ma sia cosa ingiusta astringerlo a pagare ancora una sovratassa.

Si dovrebbe dunque ancora redigere la legge in modo che la sovratassa veramente non colpisse che colui il quale passando da una classe inferiore ad una superiore non lo dichiarasse, perchè costui certamente recherebbe col suo silenzio pregiudizio al fisco; dove colui il quale pregiudica anzi a sè che al fisco col suo silenzio, non deve essere colpito di altra pena che di non vedere diminuita la tassa, siccome gliene avrebbe dato diritto la sua dichiarazione.

PRESIDENTE. Il deputato Gastinelli propone che quest'articolo sia rinviato alla Commissione?

GASTINELLI. Sì, signor presidente.

PRESIDENTE. La Commissione non dissente?

TORELLI, relatore. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il rinvio di quest'articolo alla Commissione.

(La Camera approva.)

« Art. 42. I locandieri, gli albergatori ed i locatori di camere ed abitazioni mobiliate, dovranno nella loro dichiarazione indicare eziandio il nome e pronome dei loro inquilini

o sublocatori che avessero l'uso di *famigli*, di *cavalli*, o *vetture*, per cui siavi luogo all'applicazione della tassa. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 45. Le dichiarazioni potranno farsi su carta libera e devono essere sottoscritte dal contribuente.

« Laddove questi non sappia o non possa scrivere, la di lui incapacità dev'essere attestata sulla dichiarazione da due persone conoscenti del medesimo. »

Varie voci. Non siamo più in numero.

PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, converrà sciogliere la seduta.

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio.* Siccome vi è speranza che domani venga ultimata la discussione di questa legge, chiederei che fosse

posta all'ordine del giorno la legge sulla strada ferrata da Torino a Susa.

Una voce. C'è la nomina del presidente.

CAVOUR, *ministro delle finanze, di marina e d'agricoltura e commercio.* Dopo la nomina del presidente.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione sul progetto d'imposta mobiliare e personale;

2° Elezione del presidente;

3° Discussione del progetto di legge sulla strada ferrata da Torino a Susa.